

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 02/07/2024

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue:

- in data 26/12/2022, di aver pubblicato un annuncio online per la vendita di un orologio di pregio ed in seguito di essere stato contattato da un potenziale acquirente, con il quale si accordava per la consegna dell'orologio ed il relativo pagamento di € 11.000,00 per il giorno 5/01/2023;
- qualche giorno prima, di essersi recato presso la filiale della banca resistente dove apprendeva che l'odierna convenuta non era ancora munita degli strumenti necessari a ricevere il pagamento di somme a mezzo bonifico bancario istantaneo, quindi veniva scelto il pagamento con assegno circolare;
- in data 5/01/2023, in compagnia dell'acquirente e dopo aver eseguito una fotocopia del suo documento di riconoscimento, si recava allo sportello della filiale della banca resistente e riceveva dall'operatore di cassa tutte le assicurazioni del caso in merito all'assegno circolare di importo pari a € 11.000,00;
- l'operatore di cassa eseguiva i controlli per mezzo degli strumenti automatici senza tuttavia provare a contattare l'istituto che aveva emesso il titolo;



- tali assicurazioni lo inducevano a consegnare l'orologio al sedicente compratore;
- in data 19/01/2023, la banca comunicava che l'assegno circolare risultava impagato in quanto contraffatto;
- dalla fotocopia analogica del titolo si rilevano evidenti segni di contraffazione, soprattutto in quanto reca l'indicazione di una filiale inesistente stampigliata in sovrapposizione di una precedente dicitura;
- l'omesso controllo da parte della banca convenuta determina una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;
- di aver cercato in tutti i modi di tutelarsi chiedendo alla banca la possibilità di procedere con il bonifico istantaneo.

L'intermediario resistente fa presente quanto segue:

- le Circolari ABI hanno introdotto i controlli sull'assegno circolare mediante l'utilizzo di uno scanner volto alla verifica digitale della validità del titolo di credito;
- la Circolari ABI n. 5 del 22 marzo 2016 prevede per gli assegni più recenti, come quello oggetto del presente contenzioso, l'apposizione del QR Code, un codice bidimensionale contenente le informazioni che vanno raffrontate con quelle presenti sul titolo stesso, con obbligo di inviare un "alert" laddove le informazioni non corrispondano o vi siano problemi nella lettura del titolo e del codice;
- gli alert vengono inviati in automatico dal software e, nel caso di specie, non ne veniva segnalato alcuno all'operatrice bancaria;
- la cassiera, dopo aver rilevato la presunta idoneità e originalità *ictu oculi*, eseguiva i controlli in materia di procedure CIT con il lettore, operando una verifica anche tramite il QR Code presente sull'assegno; tutte queste operazioni davano esito positivo;
- come rilevato dalla società fornitrice del c.d. "lettorino", il software a corredo degli scanner della banca esegue tutti i controlli di sicurezza previsti dalla normativa ABI (cfr. certificazione all. 2);
- è orientamento condiviso dei Collegi ABF escludere la responsabilità della banca quanto il titolo risulti valido *ictu oculi* secondo la diligenza del banchiere medio;
- nel caso di specie, l'assegno circolare contraffatto superava anche il vaglio dello scanner;
- per quanto riguarda la c.d. bene emissione, non è più considerata elemento dirimente e la banca risulta obbligata ad adoperarla solo su espressa richiesta del cliente, che nel caso specifico non c'è stata;
- da quanto risulta, nessuna assicurazione sarebbe stata fornita dalla cassiera;
- i cassieri, per consuetudine, non forniscono mai questo tipo di assicurazioni, essendo vincolate al salvo buon fine, come previsto in contratto;
- ai tempi, la banca non era ancora dotata dello strumento tecnico del bonifico istantaneo, non essendo previsto alcun obbligo di dotazione da parte della normativa di settore;
- nel caso di specie, è palese l'imprudenza del ricorrente, il quale avrebbe dovuto consegnare l'orologio all'esito dell'incasso dell'assegno circolare;

- rispetto alla quantificazione del danno e alla prova dello stesso, il ricorrente non ha allegato nulla che provi la proprietà del presunto orologio ed il suo valore commerciale, né l'avvenuta consegna del bene.

Il ricorrente chiede dichiararsi la banca responsabile e il risarcimento della somma di euro 11mila pari all'importo dell'assegno circolare negoziato.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso per mancata prova del danno e della relativa quantificazione dello stesso.

DIRITTO

La controversia in esame riguarda la richiesta di rimborso della somma portata da un assegno circolare rivelatosi contraffatto. In particolare, il titolo in questione – emesso da un intermediario terzo e negoziato presso la resistente – è stato utilizzato quale mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita di un orologio di pregio di proprietà del ricorrente.

Le parti non concordano sulle indicazioni fornite dal dipendente dell'intermediario convenuto al momento della presentazione dell'assegno allo sportello.

Il ricorrente, correntista della banca resistente, afferma di aver versato l'assegno e consegnato l'orologio al compratore solo dopo che l'impiegata allo sportello aveva fornito rassicurazioni sulla validità del titolo.

Secondo l'orientamento consolidato dei collegi territoriali, la banca negoziatrice risponde per il cattivo pagamento dell'assegno contraffatto solo in caso di evidente alterazione del titolo; spetta all'intermediario fornire la prova della non rilevabilità *ictu oculi* della falsificazione del titolo.

In tema, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che: “la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066).

Al riguardo, questo Collegio rileva la presenza sull'assegno oggetto del presente ricorso della dicitura “vale fino a”, chiaramente difforme rispetto a quella “vale fino a euro” rinvenibile nel prototipo di assegno circolare di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016. L'operatore di sportello avrebbe potuto facilmente rinvenire (stante le sue ovvie conoscenze) l'anomalia in parola e ritenere falso un assegno che non riporta la valuta in una sua parte ove, invece, appare rilevante che sia indicata.

Inoltre, sull'assegno è indicata una filiale indicata che non esiste e ciò troverebbe conferma anche da quanto risulta nel sito internet dell'intermediario.

L'intermediario non ha adempiuto al proprio onere della prova in quanto non ha allegato dato prova della richiesta né della rilasciata conferma di bene emissione, ovvero della verifica attraverso una semplice telefonata alla filiale della banca emittente ed inoltre, pur avendo assunto di avere effettuato le verifiche tramite il lettore scanner non ha allegato alcun tipo di documentazione a conferma dello svolgimento e dell'esito delle verifiche svolte (cfr. anche Decisione del Collegio di Bologna n. 6081 del 21/05/2024).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito alla quantificazione del danno, il Collegio di Coordinamento (v. decisione n. 20978 del 24 novembre 2020), ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”.

In merito alla prova dell’avvenuta vendita, vi è da sottolineare che nella denuncia-querela, sporta dal ricorrente e prodotta in atti, è descritto il bene oggetto di compravendita, è riferito il nominativo dell’acquirente e dato atto della consegna dell’orologio. Ne consegue che questo Collegio, convenendo con quanto già statuito dal Collegio di Torino, con la decisione n. 8801/23, ritiene la denuncia sufficiente a fornire la prova in parola, “vista la rilevanza di tale documento per la pubblica fede e la correlata responsabilità assunta dal denunciante”.

La domanda del ricorrente deve essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 11.000,00 (undicimila/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI